

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, derivanti da richiesta di rimborso del TAR Lazio – Roma - Sezione Seconda, relativamente al ricorso 13894/2015 Sentenza esecutiva 3767/2016 K. A. vs. CMRC – Importo € 1.100,15.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

che con decreto n. 35 del 18.03.2022 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: "Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, derivanti da richiesta di rimborso del TAR Lazio – Roma - Sezione Seconda, relativamente al ricorso 13894/2015 Sentenza esecutiva 3767/2016 K. A. vs. CMRC – Importo € 1.100,15.

Visti:

l'art. 194, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 "Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio" ai sensi del quale "con Deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti Locali riconoscono la legittimità del debito fuori bilancio";

la Legge n. 56 del 07/04/2014, che detta disposizioni in materia di Città metropolitane, Province, Unioni e Fusioni di Comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

l'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana di Roma Capitale;

il decreto del Vice Sindaco metropolitano n. 45 del 25 marzo 2016 che dispone di assegnare al Servizio 1 "Servizi alle imprese e Sviluppo locale" del Dipartimento V le competenze in precedenza attribuite al Servizio 3 Agricoltura e Agriturismo, che viene soppresso, al fine di curare la definizione dell'iter amministrativo necessario al subentro completo delle strutture regionali nelle citate competenze, ai sensi della delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 56 del 23/02/2016;

la circolare CMRC-2022-0007995 del 18.01.2022 del Direttore dell'U.E. Segretariato Generale avente ad oggetto "Apposizione del visto dei Consiglieri delegati sulle proposte di Decreto nel sistema informativo S.I.D.S." stabilisce che sono da "reinscrivere nel gestionale S.I.D.S., nell'annualità 2022 e previa interlocuzione con i Consiglieri delegati, tutte le proposte di decreto che, ad oggi, non sono state approvate dal Sindaco metropolitano";

Premesso che:

l'Avvocatura dell'Ente con nota protocollo n. CMRC-20210166130 ha trasmesso al competente Servizio copia della nota R.U. 0012507 del 08/11/2021 del TAR Lazio – Roma - Seconda Sezione con cui è richiesto il rimborso dei diritti di copia di Euro 1,44 e del contributo unificato di iscrizione a ruolo della Sentenza n. 3767/2016 pari ad Euro 300,00;

successivamente alla nota CMRC-0167721 è stato rappresentato al TAR di non poter adempiere entro 30 giorni alla richiesta di rimborso e di dover procedere all'attivazione della procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, il TAR ha comunicato con nota CMRC-0168955 la proroga del rimborso alla data del 28/02/2022;

la suddetta Sentenza fa seguito al ricorso n. 13894/2015 proposto dalla Sig.ra K. A. per l'annullamento del silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di accesso ai documenti relativi all'attribuzione dei punteggi durante la prova orale per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di guida turistica;

la Sentenza, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 13894/20215, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse come da memoria depositata dalla parte ricorrente condannando la resistente Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio liquidate forfettariamente in Euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 133 del DPR n. 115/2002;

con Decreto collegiale n. 12642/2016 il TAR ritiene “la controversia di non particolare complessità” e ritiene “congrua la liquidazione di complessivi Euro 629,50 per onorari, diritti, spese relativi al giudizio oltre IVA, e C.A.P. dovuti per legge” per un totale di Euro 798,71 liquidate dall'Erario al difensore della parte ricorrente;

con nota acquisita al protocollo dell'Ente con n. CMRC-2021-0177232 il TAR chiede all'Amministrazione di provvedere al rimborso delle suddette spese di giudizio a carico della CMRC, parte soccombente nel ricorso 13894/2015, anticipate dall'Erario, come da Foglio notizie trasmesso dal TAR e conservato agli atti del Servizio;

Considerato che:

risulta necessario eseguire la Sentenza 3767/2016 e rimborsare il TAR per l'importo totale di Euro 1.100,15 di cui:

- Euro 798,71 per spese di giudizio relative alla Sentenza n. 3767/2016 e congruamente liquidate dal TAR con successivo Decreto collegiale n. 12642/2016;
- Euro 300,00 per contributo unificato di iscrizione a ruolo della Sentenza;
- Euro 1,44 per diritti di copia;

la suddetta somma costituisce un debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

la Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie – con Deliberazione n. 27/sezaut/2019 QMIG, risolvendo un contrasto tra diversi orientamenti delle Sezioni regionali di controllo della magistratura contabile, ha chiarito che anche per la fattispecie di cui alla lettera a) dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 “il pagamento deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento”;

in ottemperanza alle previsioni di cui alla Circolare CMRC-2019-0000033 del 23.12.2019 a firma congiunta del Ragioniere generale e del Segretario generale/Direttore generale, il Servizio 3 “Servizi alle imprese e Sviluppo locale” - Dipartimento IV ha avviato, attraverso la predisposizione della Determinazione Dirigenziale R.U. 4194/2021 di prenotazione della spesa, la procedura per l'ottemperanza alla obbligazione sopra indicata, per un importo complessivo di euro 1,100,15, prevedendo redazione di una deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

in riferimento alla richiesta di svincolo fondi inoltrata dal Servizio 3 “Servizi alle imprese e Sviluppo locale” - Dipartimento IV in data 25 novembre 2021 e diretta al Servizio Controllo della Spesa della Ragioneria Generale, la Ragioneria Generale ha fornito il 25 novembre 2021 il Numero di Prenotazione di Impegno 80281/2021 (Impegno n. 4303/0/2021) di euro 1,100,15 sul Capitolo 110012 (SENTEN), Articolo 4, Esercizio Finanziario 2021 e che lo stesso sarà liquidato successivamente al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio metropolitano;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 10.12.2021 confermato con verbale n. 27 del 15.03.2022;

Preso atto:

che il Dirigente ad interim del Servizio 3 “Servizi alle imprese e sviluppo locale” del Dipartimento IV “Pianificazione, sviluppo e governo del territorio” Dott. Stefano Carta ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento IV “Pianificazione, sviluppo e governo del territorio” ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio della somma di euro 1.100,15 da destinare al TAR Lazio – Roma – Seconda Sezione, Codice Fiscale 80195990587 quale rimborso delle seguenti voci, rientranti nella fattispecie di cui alla lettera a), del comma 1), dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.:
 - Euro 798,71 - per spese di giudizio relative alla Sentenza n. 3767/2016 e congruamente liquidate dal TAR con successivo Decreto collegiale n. 12642/2016 – tramite versamento su conto corrente postale della Tesoreria Centrale dello Stato – Entrate del Consiglio di Stato e TAR;
 - Euro 300,00 - per contributo unificato di iscrizione a ruolo della Sentenza n. 3767/2016 – tramite F24 Elide;
 - Euro 1,44 - per diritti di copia - tramite versamento su conto corrente postale della Tesoreria Centrale dello Stato – Entrate del Consiglio di Stato e TAR.
2. di dare atto che la spesa di euro 1.100,15 trova copertura finanziaria nel Capitolo 110012 (SENTEN), articolo 4, annualità 2021 dato il Numero di Prenotazione di Impegno 80322/2021 (Impegno n. 4303/0/2021) e che la liquidazione avverrà successivamente alla esecutività della presente deliberazione;
3. di disporre che il Servizio 3 “Servizi alle imprese e sviluppo locale” del Dipartimento IV “Pianificazione, sviluppo e governo del territorio” provvederà ad inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27.12.2002;